

IMPOSTE SUL REDDITO

Detrazione Irpef al 50% per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

di Luca Mambrin

L'[articolo 20 D.L. 4/2019](#) ha introdotto in via sperimentale, per il **triennio 2019-2021**, la possibilità per alcuni soggetti, rientranti nel sistema di calcolo contributivo integrale, di riscattare, in tutto o in parte, nella **misura massima di cinque anni**, anche **non continuativi**, i periodi precedenti il **30 marzo 2019** (data di entrata in vigore del decreto), **non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria**.

Il riscatto può essere richiesto dai **soggetti iscritti alle forme pensionistiche dei lavoratori dipendenti**, pubblici e privati, e alle **forme pensionistiche degli altri lavoratori diversi da quelli subordinati** che **non hanno maturato anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1995** e che **non siano già titolari di trattamento pensionistico**: sono, pertanto, esclusi i soggetti che rientrano nel sistema contributivo integrale in base alla relativa opzione. L'eventuale successiva acquisizione di un'anzianità contributiva precedente il 1° gennaio 1996, ad esempio, in base ad una **domanda di accredito figurativo o di riscatto**, determina l'**annullamento d'ufficio del riscatto**, con conseguente **restituzione dei contributi**.

La facoltà di riscatto è esercitabile a domanda **dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado**.

La detrazione spetta al **superstite dell'assicurato** o ad un suo **parente o affine** entro il secondo grado, che ha prodotto la domanda per il riscatto ai sensi dell'[articolo 20, comma 3, D.L. 4/2019](#) e che ne sosterrà anche il relativo onere, anche se l'assicurato **non è fiscalmente a suo carico**.

L'onere effettivamente versato nel corso dell'anno per il riscatto **è detraibile** dall'imposta lorda nella misura del **50%**, da ripartire in **cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento e nei 4 anni successivi**. **Non** è previsto alcun **massimale** di spesa.

Il versamento dell'onere per il riscatto può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza **in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili**, ciascuna di **importo non inferiore a euro 30**, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

La norma precisa che la rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere **utilizzati per l'immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta** o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per **l'accoglimento di una**

domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta deve essere **versata in unica soluzione.**

Come precisato poi nella recente [circolare 19/E/2020](#) nel caso di **rateizzazione dell'onere**, ad esempio in 120 rate mensili (10 anni), per il **primo anno** (anno n) la **detrazione sarà pari al 50% della somma effettivamente versata nell'anno n** e sarà ripartita **nel medesimo anno e nei successivi 4 anni** (n+1, n+2, n+3, n+4) in **cinque quote di pari importo.**

Tale modalità di calcolo sarà **seguita per tutto il piano di rateizzazione**, per cui per il decimo anno di rateizzazione (n+9) la detrazione sarà **sempre pari al 50% della somma effettivamente versata** nell'anno (n+9) e sarà **ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni** (n+10, n+11, n+12, n+13).

Nell'ambito del **modello Redditi PF 2020** la spesa sostenuta va indicata nel quadro RP, nella sezione IIIC tra le **"Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50%"**:

Sezione III C Altre Spese per le quali spetta la detrazione del 50%	RP56	Pace contributiva o colonnine per la ricarica	Codice	Anno	Spesa sostenuta	Importo rata			
			1	2	3	,00	4	,00	
		colonnine per la ricarica	5	Codice fiscale	Anno	Spesa attribuita	Importo rata		
					6	7	,00	8	,00

In particolare, nel **rigo RP56** va indicato:

- nella **colonna 1** il **codice** che identifica la spesa (per la detrazione in esame va riportato il codice “1”);
- nella **colonna 2** l'**anno** in cui è stata sostenuta la spesa;
- nella **colonna 3** la **spesa sostenuta**;
- nella **colonna 4** l'**importo della rata**.

Nella [circolare 19/E/2020](#), l'Agenzia delle entrate ha ulteriormente precisato che:

- le **somme relative al riscatto di corsi universitari di studio per i familiari a carico**, per cui spetta la detrazione prevista dall'[articolo 2, comma 4-bis, 5-bis e 5-ter, D.Lgs. 184/1997](#) non vanno indicate nel rigo in esame ma devono essere riportate nei **righi da E8 a E10, codice 32**;
- i **contributi previdenziali e assistenziali** versati in ottemperanza a disposizioni di legge nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza, qualunque sia la causa che origina il versamento sono **deducibili ai sensi dell'articolo 10, co. 1, lett. e), del Tuir**, pertanto devono essere indicati nel **rigo E21**;
- nel caso in cui il datore di lavoro dell'assicurato **sostenga l'onere per il riscatto, mediante la destinazione dei premi di produzione spettanti al lavoratore medesimo**, le somme non rientrano nella base imponibile fiscale né del datore di lavoro né del

lavoratore, risultando **deducibili dal reddito d'impresa**. La detrazione, pertanto, **non spetta per le spese sostenute nel 2019 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali** e indicate nel punto 581 e/o 601 della Certificazione Unica 2020.

Per quanto riguarda infine la **documentazione da conservare ed eventualmente esibire in caso di controllo è necessario che il contribuente esibisca**:

- le **ricevute bancarie e/o postali** o altro documento che attesti la tipologia di spese sostenute;
- in assenza della tipologia dei contributi, indicata sul bollettino, **altra documentazione che attesti la tipologia di contributo pagato**.